

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DELLE UNITÀ CINOFILIE

Revisione 0 dell'11 maggio 2019



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DELLE UNITÀ CINOFILIE





INDICE

Art. 1 – Premesse	3
Art. 2 – Oggetto e finalità	3
Art. 3 – Abilitazioni	4
Art. 4 – Organizzazione Generale.....	4
Art. 5 – Figure Organizzative	4
Art. 6 – Figure operative	6
Art. 7 – Il Referente Tecnico Nazionale Unità Cinofile	6
Art. 8 – Il Referente Tecnico Regionale Unità Cinofile (RTRUC) e di Comitato (RTCUC).....	8
Art. 9 – Registro Regionale degli Operatori Unità Cinofile.....	9
Art. 10 –Unità Cinofile da Soccorso	9
Art. 11 – Attività di coordinamento e raccordo generale.....	10
Art. 12 – Struttura organizzativa emergenziale interna.....	11
Art. 13 – Applicazione U.C. sul territorio in fase di intervento	11
Art. 14 – Costituzione di nuove squadre cinofile.....	11
Art. 15 – Interoperabilità per interventi su macerie, crolli e terremoti	12
Art. 16 – Interoperabilità per la ricerca in superficie (SAR).....	12
Art. 17 – Pianificazione dei servizi di soccorso – Caratteristiche generali	13
Art. 18 – Organizzazione formativa.....	13
Art. 19 – La Commissione Tecnica Nazionale.....	14
Art. 20 – Unità Soccorsi Speciali.....	15
Art. 21 – Libretto personale dell’operatore U.C.	15
Art. 22 – Aspetti sanitari Cani.....	15
Art. 23 – Aspetti Sanitari Volontari	16
Art. 24 – Riferimenti ed integrazioni	16
Art. 25 – Disposizioni finali	16



Art. 1 – Premesse

L'Associazione della Croce Rossa Italiana agisce quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, co. IV, lett. i, del D.lgs. 178/12 e del Codice della protezione civile (D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile riconosce, da un lato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale "componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile" e, dall'altro, l'Associazione della Croce Rossa Italiana quale "struttura operativa del Servizio Nazionale di protezione civile" (art. 13, comma 1, lett. e) da intendersi comprensiva di tutte quelle attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento (art. 2, D.Lgs. n. 1/2018), insieme alle Forze Armate e di Polizia, al servizio sanitario nazionale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Per lo sviluppo delle attività nel campo delle emergenze e nel campo socio-sanitario, l'Associazione della Croce Rossa Italiana si avvale di risorse operative di supporto, denominate Soccorsi Speciali, che svolgono attività di ricerca dispersi (SAR ricerca in superficie – USAR ricerca su macerie) e di assistenza, e che si integrano ai sistemi coordinati dagli Enti preposti al servizio tecnico urgente.

Gli Operatori e le Squadre dei Soccorsi Speciali della CRI intervengono in collaborazione con il Sistema di Protezione Civile in situazioni di calamità e disastri, erogando i servizi necessari al salvataggio e per il primo soccorso di infortunati e pericolanti da ambienti non permissivi o circostanze non comuni.

I Soccorsi Speciali della C.R.I. intervengono, inoltre, in maniera ausiliaria e coordinata con le F.F.A.A., le Forze di Polizia e gli altri Enti Pubblici per effettuare gli interventi operativi e formativi di volta in volta necessari nel campo dei Soccorsi Speciali, con particolare riferimento alla ricerca e al soccorso.

Le attività svolte dai Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana si raggruppano nelle seguenti specialità:

- a) Salvataggio in Acqua (OPSA)
- b) Soccorso con Supporto di Unità Cinofile (UC)
- c) Soccorso Piste da Sci e Terreno Innevato (SPS)
- d) Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali (SMTS)
- e) Soccorso chimico, batteriologico e radio nucleare (CBRN).

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in armonia con le disposizioni dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, con le disposizioni regolamentari proprie dell'Associazione nell'ambito del settore Emergenze e nel rispetto delle leggi pro tempore vigenti, disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle attività dei Soccorsi Speciali – specialità "SOCCORSI CON SUPPORTO CINOFILO".
2. Le attività svolte con le Unità cinofile della Croce Rossa Italiana si raggruppano nelle seguenti specialità:

- a. di soccorso:



- Ricerca in superficie in supporto ai coordinamenti di ricerca (S.A.R.);
 - Ricerca in macerie in supporto a squadre U.S.A.R. (Urban Search and Rescue);
- b. socio-assistenziali:
- Pet-Therapy;
 - Attività dimostrative, didattiche, di prevenzione e promozionali.
3. Per lo sviluppo delle attività nel campo delle emergenze e nel campo socio-sanitario, la Croce Rossa Italiana si avvale delle unità cinofile che attraverso percorsi formativi specifici garantiscono un fondamentale supporto nella ricerca (*search*) e nell'assistenza. Tali attività richiedono un alto livello di competenza, organizzazione e materiali specifici anche non sanitari.
 4. Le Unità Cinofile sono risorse operative di supporto, operano su scenari di intervento reale e svolgono attività di ricerca dispersi (SAR ricerca in superficie – USAR ricerca su macerie); queste si integrano ai sistemi coordinati dagli Enti preposti al servizio tecnico urgente.
 5. L'attività di soccorso tramite unità cinofile si svolge all'interno di aree assegnate dai coordinamenti; all'interno di suddette aree sono svolte attività di bonifica e ritrovamento al fine di salvare vite umane.
 6. L'attività/educazione socio-assistenziale comprende gli interventi-educativi rivolti a soggetti diversamente abili, sani o con disturbi del comportamento; inoltre, a carattere occasionale comprende interventi ludico ricreativi, finalizzati a migliorare la qualità di vita.
 7. Le Unità Cinofile svolgono attività emergenziali, dimostrative, riabilitative, didattiche educative, preventive, formative e di promozione.

Art. 3 – Abilitazioni

Le UU.CC. facenti parte della CRI sono abilitate e certificate secondo percorsi interni disciplinati dal “Regolamento formativo per il soccorso con supporto cinofilo”; tale documento è prodotto e revisionato tramite gruppi di lavoro appositamente nominati dal CDN su proposta del DTNAE sentito il Referente Nazionale U.C e coordinati dal referente Nazionale U.C. Il regolamento formativo per essere valido deve essere vidimato e approvato dal DTNAE e dal Responsabile Nazionale Formazione CRI A.E. ed emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale; in esso vengono definiti i percorsi formativi, abilitativi, di verifica e mantenimento interni delle UU.CC.

Art. 4 – Organizzazione Generale

L'organizzazione generale del servizio cinofilo CRI nazionale è suddivisa come segue:

- Organizzazione ed attività di emergenza;
- Organizzazione ed attività formativa;
- Organizzazione ed attività sociali.

Art. 5 – Figure Organizzative




1. Le principali figure organizzative responsabili dello sviluppo del Progetto Nazionale vengono inquadrare in due livelli:
 - a. **Livello Strategico**
 - Delegato Tecnico Nazionale attività Emergenza (DNAE);
 - Responsabile Nazionale Formazione Area Emergenze (RFNAE);
 - Officer Unità Soccorsi Speciali.
 - b. **Livello Strategico-operativo**
 - Commissione Tecnica Nazionale (CTN);
 - Referente Tecnico Nazionale unità cinofile (RTN).
2. Le figure tecniche e formative nei loro ruoli funzione risultano inserite nel progetto secondo schemi Incident Command System (ICS); queste svolgono attività congiunte e separate al fine di migliorare continuamente il sistema e la sua applicabilità.
3. Il collegamento con le altre strutture operative di Croce Rossa è garantito dalle figure inserite nel livello strategico, le quali collaborano in piena sinergia con l'unità soccorsi speciali.
4. Il progetto nazionale cinofilo CRI si pone i seguenti obiettivi interni ed esterni:
 - Interoperabilità con le altre specializzazioni operative CRI e con specializzazioni paritetiche di Associazioni, Organizzazioni e Enti Statali
 - Raggiungimento di livelli formativi e operativi tarati sulle esigenze operative.
 - Metodiche aggiornate nel settore della cinofilia da soccorso ed assistenziale
 - Supporto sociale





		inseriti in C.T.N.)	
RTC SQUADRA DI COMITATO U.C.		ISTRUTTORI AIUTO ISTRUTTORI	



Art. 6 – Figure operative

Sono individuate le seguenti figure operative:

- Il Delegato Nazionale Attività Emergenza (D.N.A.E.);
- Il Referente Tecnico Nazionale Unità Cinofile (R.T.N.);
- I Referenti Tecnici Regionali Unità Cinofile (R.T.R. U.C.) e Referenti Tecnici di comitato per le Unità Cinofile (R.T.C.U.C.);
- Le Unità Cinofile operative (U.C.).

Art. 7 – Il Referente Tecnico Nazionale Unità Cinofile

1. Il Referente Tecnico Nazionale Unità Cinofile è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Delegato Tecnico Nazionale alle Attività di Emergenza, che lo individua preferibilmente tra le figure operative con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.



2. Il RTN resta in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo Nazionale stesso o fino a revoca o dimissioni.
3. Il Referente Tecnico Nazionale svolge i seguenti compiti:
 - riferisce al DNAE in merito alle attività delle unità cinofile svolte sul territorio nazionale adempiendo alle direttive generali da lui impartite;
 - mantiene i rapporti con il DNAE, con il Responsabile Nazionale Formazione Emergenza CRI, con la Sala Operativa Nazionale, l'Unità Soccorsi Speciali, nonché con le altre strutture interessate, collaborando attivamente nell'assolvimento delle varie competenze di cui al presente regolamento;
 - coordina o comunque sovrintende per quanto di competenza e in sinergia con il DNAE, avvalendosi anche dei competenti Referenti Tecnici Regionali, gli interventi di soccorso rilevanti nonché le attività svolte a livello Nazionale e/o Regionale di particolare importanza, ivi compresi gli eventi a grande affluenza di pubblico e/o le esercitazioni interforze nelle quali sia previsto l'impiego dei soccorsi con unità cinofile mantenendo un collegamento stretto con il referente nazionale alla formazione;
 - è membro della Commissione Tecnica Nazionale la quale controlla la qualità tecnica del suo operato e può proporre al D.N.A.E. l'interruzione del suo incarico;
 - sottopone al DNAE, previa approvazione della Commissione Tecnica Nazionale di indirizzo, eventuali proposte di modifica al "Regolamento per l'attività dei gruppi cinofili" e altre normative correlate;
 - elabora singolarmente e vaglia con la Commissione Tecnica Nazionale, dal punto di vista tecnico e per quanto di competenza, le proposte di protocolli d'intesa relativi agli interventi congiunti di soccorso ed addestramento con i vari Enti Pubblici, Corpi dello Stato (Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ecc.) e con le Associazioni di volontariato; le succitate proposte verranno sottoposte al Delegato Nazionale il quale dopo attenta analisi le inoltrerà al Consiglio Nazionale;
 - fornisce alle strutture CRI Nazionali e Regionali supporto per l'organizzazione di esercitazioni, convegni, fiere e manifestazioni;
 - in collaborazione con la commissione Tecnica Nazionale, propone al DNAE e all'Unità Soccorsi Speciali la collaborazione con esperti esterni al progetto cinofilo al fine di formare gruppi di lavoro sperimentali;
 - collabora con la CTN al fine di evidenziare le esigenze emergenziali supportabili dalla formazione; aggiornamenti tecnici, necessità formative al fine di garantire alte qualità di risposta;
 - propone modifiche progettuali alla formazione dei campi macerie formativi in base alle esperienze operative dei nuclei e le inoltra alla CTN e all'Unità Soccorsi Speciali;
 - propone modifiche didattiche e formative in base alle esperienze operative dei nuclei e le inoltra all'Unità Soccorsi Speciali;
 - aggiorna, raccoglie e gestisce le informazioni inerenti agli interventi formulando report statistici e tendenze.



4. Con la procedura per la nomina del RTN o con successivo atto, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina, su proposta del DNAE, sentito il RTN, un Referente Tecnico Nazionale Vicario. Questo resta in carica per l'intero mandato del RTN stesso salvo rinuncia o revoca;

Art. 8 – Il Referente Tecnico Regionale Unità Cinofile (RTRUC) e di Comitato (RTCUC)

1. Il Referente Tecnico Regionale Unità Cinofile ed il Referente Tecnico Unità Cinofile di Comitato sono nominati dai rispettivi Consigli Direttivi su proposta del rispettivo Delegato alle Attività di Emergenza, che lo individua preferibilmente tra gli operativi con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.
2. Il RTRUC e il RTCUC restano in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo corrispondente o fino a revoca o dimissioni. L'incarico è disciplinato dal principio generale del rapporto fiduciario tra delegante e delegato, ed è revocabile ad insindacabile giudizio dell'organo delegante quando il rapporto fiduciario venga meno.
3. Il referente Tecnico Regionale o territoriale svolge i seguenti compiti:
 - elabora il programma delle attività ed i percorsi formativi da realizzarsi sul territorio di competenza, in accordo con il Delegato Tecnico all'emergenza corrispondente, da presentare al consiglio direttivo corrispondente per le necessarie autorizzazioni. Le richieste devono essere conformi con gli standard formativi ed analizzate dal personale formativo (formatori, istruttori);
 - mantiene le squadre assegnate al massimo livello operativo tramite periodici addestramenti concordati con gli istruttori responsabili per territorio;
 - controlla e mantiene aggiornati i libretti individuali degli operatori;
 - raccoglie i rapporti di intervento e redige la relativa statistica (analisi data);
 - garantisce l'efficienza e l'integrità delle attrezzature, mezzi, e DPI necessari all'espletamento delle attività, anche avvalendosi di collaboratori;
 - conduce quale caposquadra in caso di intervento di ricerca e soccorso le proprie squadre sotto il coordinamento del Delegato Attività Emergenza corrispondente;
 - aggiorna ed informa il Delegato Attività Emergenza del livello corrispondente;
 - raccoglie ed invia i curricula per l'ammissione ai corsi per le qualifiche di Formatore, Istruttore ed unità cinofila;
 - esamina le richieste di costituzione di una nuova squadra cinofili e trasmette il parere al DRAE che le inoltra al consiglio direttivo di competenza ed al DNAE, il quale dovrà considerare anche la sostenibilità addestrativa attraverso le informazioni trasmesse dal Responsabile Nazionale della Formazione.



Art. 9 – Registro Regionale degli Operatori Unità Cinofile

1. Il Registro degli Operatori U.C. è costituito dall'elenco di tutto il personale qualificato U.C presente in un Comitato Regionale CRI.
2. Il Registro è redatto e aggiornato dal Referente Tecnico Regionale o di Comitato presso il quale è istituita la squadra cinofila o da un collaboratore da lui individuato ed espressamente incaricato.
3. Il Registro degli operatori debitamente aggiornato deve essere inviato entro il 30 dicembre di ogni anno all'Unità Soccorsi Speciali.
4. Il Registro degli Operatori U.C. è considerato atto riservato e quindi non pubblicabile.

Art. 10 – Unità Cinofile da Soccorso

1. Per Unità Cinofila da soccorso si intende il binomio conduttore/cane che abbia conseguito l'abilitazione di operatività rilasciata dalla CRI ed è considerata come un'unica entità inscindibile. L'abilitazione operativa del binomio si raggiunge attraverso un percorso formativo ed il superamento di prove selettive, nonché verifiche di idoneità fisica.
2. Le Unità Cinofile operative compongono le squadre e seguono durante l'attività di soccorso le linee guida operative impartite dall'Associazione.
3. A livello formativo, superata la certificazione, le Unità Cinofile sono tenuti a partecipare ad almeno tre addestramenti mensili di mantenimento dell'operatività. Il referente Unità Cinofile competente, in caso di mancato svolgimento non giustificato degli addestramenti, lo segnala al Delegato per il seguito di competenza.
4. Le Unità Cinofile sono in possesso di Corso OP.EM. (da svolgere durante il periodo di formazione) ed abilitazione operativa di specialità (soccorso su maceria e soccorso in superficie) rilasciata dalla Croce Rossa Italiana.
5. Per le Unità Cinofile CRI non è possibile svolgere l'attività di addestramento e di soccorso operativo anche in altre Associazioni, Organizzazioni o Enti che perseguono finalità in contrasto con i principi del Movimento Internazionale e/o che svolgono attività direttamente concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana.
6. Il brevetto operativo CRI non ha valenza al di fuori del contesto della Associazione della Croce Rossa Italiana.
7. Su proposta del RTN o del DTN, il Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver analizzato la compatibilità delle metodologie/metodi e/o programmi trattati con il percorso formativo CRI e gli standard CRI, può stipulare accordi di collaborazione con altre Associazioni, Organizzazioni o Enti cinofili con i quali è possibile svolgere attività formative.
8. Al fine di agevolare la partecipazione del personale abilitato a percorsi formativi esterni, si istituirà un elenco delle Associazioni, Organizzazioni, Enti e professionisti convenzionati con la CRI, che verrà aggiornato costantemente.



9. Le competenze generali delle uu.cc. abilitate al soccorso su macerie sono le seguenti:

- nozioni e conoscenze base USAR Light
- Incident Command System ICS
- Conoscenza attrezzature e dispositivi di protezione individuale
- Conoscenza dei mezzi di soccorso e loro attrezzature
- Conoscenza dello scenario e rischi annessi al soccorso
- Intersezione con altri Enti ed Organizzazioni preposti al soccorso
- Conoscenza degli scenari di intervento
- Approccio sanitario su macerie
- Inserimento della risorsa cane nel soccorso
- Comunicazioni radio
- Avvicinamento e trasporto con mezzo aereo e navale
- Nozioni e conoscenze base orientamento, gps e topografia applicata al soccorso.

10. Le competenze generali delle uu.cc. abilitate al soccorso in superficie sono le seguenti:

- Nozioni e conoscenze base orientamento, gps e topografia applicata al soccorso
- Incident Command System ICS
- Conoscenza attrezzature e dispositivi di protezione individuale
- Conoscenza dei mezzi di soccorso e loro attrezzature
- Conoscenza dello scenario e rischi annessi al soccorso
- Interoperabilità con altri Enti ed Organizzazioni preposti al soccorso
- Conoscenza degli scenari di intervento
- Approccio sanitario in superficie
- Inserimento della risorsa cane nel soccorso
- Comunicazioni radio
- Avvicinamento e trasporto con mezzo aereo e navale

11. L'operatore cinofilo può altresì partecipare a corsi di aggiornamento stabiliti dalla Associazione e deve conoscere in modo approfondito l'interoperabilità con le altre specializzazioni CRI operanti nel *search and rescue*.

Art. 11 – Attività di coordinamento e raccordo generale

1. Le uu.cc. svolgono attività di soccorso all'interno delle squadre cinofile.
2. Nelle attività operative durante le bonifiche di aree, in maceria o superficie, l'intervento deve essere eseguito almeno da una unità cinofila operativa ed un



conduttore operante senza cane o da una unità cinofila ed un volontario che partecipa a vario titolo alle attività di settore.

3. Le squadre operative così definite si integrano presso i posti comando o punti di coordinamento delle ricerche con il personale preposto al soccorso accreditandosi per poi espletare le attività di ricerca. Le attività di supporto e ricerca nella loro applicazione in campo devono seguire logiche compatibili con i protocolli formativi ed abilitativi nonché le procedure prefettizie di coordinamento ed i piani di coordinamento locale, regionale e nazionale nei quali si integra l'attività generale di soccorso di CRI.

Art. 12 – Struttura organizzativa emergenziale interna

Le squadre cinofile svolgono attività operative organizzate e coordinate a livello Nazionale, Regionale e territoriale:

- a) il livello nazionale per il tramite del DNAE e il RTN;
- b) il livello regionale per il tramite del DRAE e il RTR, in collegamento con il RTN;
- c) il livello di Comitato per il tramite del DLAE e il RTC in collegamento con il RTR e il RTN.

Art. 13 – Applicazione U.C. sul territorio in fase di intervento

1. È cura del DNAE, RTN, RTR e RTC supportare le condizioni di applicazione della attività operativa delle uu.cc. CRI e delle squadre da esse composte, integrandosi con le altre realtà di soccorso esistenti sul territorio. Gli stessi si fanno promotori a vario titolo per definire le attivazioni e le attività congiunte.
2. Sono predisposte delle "LINEE GUIDA DI ATTIVAZIONE ED IMPIEGO DEL SETTORE UU.CC. CRI" create a vario livello e che tengano conto dei piani di ricerca persona emanati dalle prefetture, nonché dalle norme vigenti.

Art. 14 – Costituzione di nuove squadre cinofile

1. La squadra cinofila è l'insieme degli istruttori cinofili, delle uu.cc. operative e del personale CRI autorizzato che collabora a vario titolo.
2. Alle attività della squadra cinofila possono partecipare i volontari e dipendenti della Croce Rossa Italiana che intendono intraprendere in futuro l'abilitazione al soccorso e partecipare alla crescita del settore previa domanda ai responsabili (RTN, RTR, RTC). I volontari o futuri aspiranti aiutano l'organizzazione seguendo le direttive in materia di formazione, logistica e supporto.
3. Le squadre cinofile possono essere Nazionali, Regionali o di Comitato. Il Referente Regionale esamina le richieste di costituzione di una nuova squadra regionale e delle squadre territoriali e le sottopone al vaglio del DRAE.
4. La costituzione di una nuova squadra avviene, previa valutazione da parte del Responsabile Nazionale della Formazione della sostenibilità addestrativa, su



proposta del Delegato Tecnico AE, tramite delibera del consiglio direttivo di comitato, che viene trasmessa alla Sala Operativa Nazionale.

5. La costituzione della squadra di soccorso in superficie o macerie è subordinata alla presenza di non meno di sei operatori di cui almeno un istruttore con due unità cinofile brevettate (in maceria e superficie).
6. L'attività di *pet therapy* può essere espletata da una o più unità cinofile.
7. L'attività dimostrativa viene espletata da una o più unità cinofile in funzione della grandezza della partecipazione richiesta.
8. Il progetto nazionale viene costantemente monitorato dal DNAE e dal Referente Nazionale alla Formazione AE, i quali valutano le esigenze su tutto il territorio nazionale in materia di emergenza e formazione;
9. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le squadre cinofile già costituite che non dispongono della figura dell'istruttore e per le squadre di nuova costituzione, il Presidente del Comitato provvede alla relativa nomina, sentiti i pareri del DNAE e del Referente Nazionale della Formazione AE.

Art. 15 – Interoperabilità per interventi su macerie, crolli e terremoti

1. Le logiche di attivazione delle risorse sono valutate dalle figure emergenziali in base alle dislocazioni territoriali, considerando altresì i seguenti parametri: grandezza dell'evento, distanze di percorrenza, tempistiche, interazione con gli altri enti, specializzazioni e disponibilità delle risorse in funzione dell'evolversi dell'emergenza.
2. È utile durante le fasi non emergenziali redigere un quadro mensile delle unità cinofile operative in caso di intervento, e conoscere le loro tempistiche in caso di intervento a livello regionale e nazionale.
3. Si rimanda la stesura del quadro mensile di attivazione alle figure emergenziali preposte in funzione del loro territorio di competenza.
4. In fase emergenziale le squadre di supporto su maceria si integrano ai sistemi di soccorso in campo istituiti dagli Enti preposti e dovranno essere in grado di armonizzarsi con le catene di comando istituite nei luoghi di emergenza.

Art. 16 – Interoperabilità per la ricerca in superficie (SAR)

1. Le risorse sono attivate dalle rispettive figure emergenziali locali, regionali, nazionali in funzione delle esigenze di intervento e della necessità del supporto cinofilo.
2. L'attività di ricerca in superficie risulta essere un'azione coordinata ed organizzata con i vari Enti ed Organizzazioni; essa si svolge seguendo "Piani di coordinamento delle attività di ricerca PERSONE DISPERSE" stabiliti dalle Prefetture o dalle Province Autonome, le quali prevedono l'istituzione di centri di coordinamento delle risorse.
3. I succitati piani differiscono dalle "PROCEDURE DI PERSONA SCOMPARSA" nelle quali vengono svolte attività da parte delle autorità competenti per territorio (polizia e carabinieri) in cui non si esclude l'allontanamento volontario o l'atto



criminoso; le autorità che svolgono queste procedure possono richiedere l'attivazione di un piano di ricerca persona dispersa.

4. Le unità cinofile brevettate ed operative attivate si recano nei luoghi di intervento individuati dal piano o preventivamente accordati aggiornando costantemente, durante il tragitto, le informazioni.
5. Sono acquisite tutte le possibili informazioni inerenti al disperso/i ed è compito delle unità cinofile rapportarsi con i referenti coordinatori dei posti di comando, evidenziando le proprie capacità operative in funzione dell'orografia del terreno e delle condizioni meteo al fine di stabilire con il personale cartografo l'ampiezza delle aree di ricerca e le tempistiche di lavoro.
6. È cura delle unità cinofile bonificare le aree assegnate e restituire le tracce Gps ai centri di coordinamento.

Art. 17 – Pianificazione dei servizi di soccorso – Caratteristiche generali

1. In caso di attivazione delle strutture della Croce Rossa Nazionale ad ogni livello per gli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, del Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza, la movimentazione delle Unità Cinofile è coordinata dal Delegato CRI per le Attività di Emergenza di riferimento, che ne dà immediata comunicazione al Presidente.
2. Al verificarsi di eventi emergenziali internazionali in cui sia richiesto l'intervento di Unità Cinofile CRI, il Delegato Nazionale CRI per le Attività di Emergenza, ottenuta l'autorizzazione del Presidente Nazionale e verificata la copertura economica, allerta immediatamente il Referente Tecnico Nazionale U.C. il quale si attiva, per il tramite della SON, per individuare le risorse idonee per il tipo di intervento richiesto.
3. Su disposizione del corrispondente Delegato alle attività di emergenza, Le Sale Operative Nazionale, Regionali, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, al preannunciarsi o al verificarsi di eventi emergenziali in cui risulti utile l'impiego di Unità Cinofile, attivano i rispettivi Referenti Tecnici U.C.
4. Nel caso di attivazione le Unità Cinofile sono coordinate sul campo dal Referente Tecnico competente in sinergia con il Delegato alle attività di emergenza corrispondente.
5. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rimanda al documento "linee guida di attivazione e impiego del settore UU.CC. della C.R.I" documento opportunamente redatto da apposito gruppo di lavoro nominato dal DNAE.

Art. 18 – Organizzazione formativa

1. Ai fini di una organizzazione formativa sono stati individuate le seguenti figure di settore:
 - Responsabile Nazionale Formazione Area Emergenze (RNFAE);
 - La commissione tecnica nazionale (C.T.N.);
 - Formatore;
 - Istruttore di unità Cinofile Operative (ISTR);



- Aiuto Istruttore.
- 2. La disciplina specifica delle attività di formazione e delle figure di settore è contenuta nel Catalogo dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana.

Art. 19 – La Commissione Tecnica Nazionale

1. La Commissione Tecnica Nazionale è composta da otto (8) membri e nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta congiunta D.T.N.A.E. e RFNAE tra le figure operative e formative con maggiore esperienza di più alto livello tecnico e dall'Officer dei soccorsi speciali con funzioni di supporto.
2. I membri della C.T.N. restano in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo Nazionale stesso o fino a revoca o dimissioni. L'incarico è infatti disciplinato dal principio generale del rapporto fiduciario tra delegante e delegato ed è quindi revocabile ad insindacabile giudizio dell'organo delegante quando il rapporto fiduciario venga meno.
3. La CTN ha le seguenti competenze:
 - svolge un'azione di consulenza verticale tra il livello strategico e tecnico ed orizzontale tra attività emergenziale e formativa;
 - svolge funzioni di indirizzo e consultive ed esercita la sua attività su questioni di carattere formativo ed emergenziale; può essere convocata per lavori di gruppo mirati dal DNAE e/o dal delegato alla formazione – RFNAE o essere convocata in composizione ristretta sulla base di specifiche esigenze;
 - emette pareri, relazioni e consulenze su questioni cinofile ivi compresa la collaborazione nella predisposizione dei documenti per la stipula di convenzioni, accordi e protocolli d'intesa con le varie organizzazioni, enti e associazioni terze, in materia di formazione cinofila;
 - Propone al DTNAE ed al referente nazionale della formazione la collaborazione con esperti esterni al progetto cinofilo al fine di formare gruppi di lavoro sperimentali;
 - propone al RFNAE di redigere i manuali formativi sperimentali interni per le qualifiche di unità cinofila operativa, istruttore e formatore e tutti i supporti didattici volti alla selezione a vario livello (operativi, Istruttori e formatori);
 - svolge le funzioni di Commissione Didattica con i poteri e le prerogative di cui all'articolo 74 del Regolamento dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana.
4. A titolo esemplificativo, la CTN può svolgere i seguenti compiti:
 - identificare le lacune formative e le capacità operative;
 - definire le modifiche da apportare ai sistemi di *search and rescue* (SAR-USAR);



- definire l'agenda per lo sviluppo del progetto e il cronoprogramma operativo e formativo;
- creare standard da proporre al DNAE e RFNAE.

Art. 20 – Unità Soccorsi Speciali

L'Unità Soccorsi Speciali cura la tenuta dell'Albo Nazionale degli Operatori Unità cinofile, in formato cartaceo e/o digitale, controlla la corretta compilazione della documentazione inerente lo svolgimento di corsi di formazione organizzati ad ogni livello, provvedendo all'assegnazione dei numeri di brevetto da apporre sugli attestati conseguiti dai singoli operatori.

Art. 21 – Libretto personale dell'operatore U.C.

1. Ad ogni Operatore U.C. deve essere intestato un "libretto personale", conforme al modello previsto dal "Regolamento formativo per il soccorso cinofilo", in formato cartaceo e/o digitale.
2. I dati e le informazioni sono aggiornati dai singoli operatori e controfirmati dai competenti Referenti Tecnici Regionali U.C. o dagli Istruttori responsabili dell'aggiornamento/esercitazione cui l'operatore prende parte.

Art. 22 – Aspetti sanitari Cani

1. I cani dovranno essere sottoposti alle seguenti profilassi vaccinali:
 - Trattamenti antiparassitari per pulci e zecche;
 - Trattamenti antiparassitari per parassiti intestinali;
 - Profilassi per Leishmaniosi (repellenti) nei mesi estivi;
 - Profilassi antifilarica;
 - Profilassi Leptosirosi;
 - Profilassi Cimurro (richiamo annuale);
 - Profilassi Parvovirosi (richiamo annuale);
 - Profilassi Epatite infettiva (richiamo annuale);
 - Profilassi Rabbia (richiamo ogni 11 mesi o 35 mesi a seconda se vaccino annuale o triennale);
 - È raccomandato l'esame radiografico agli arti per la displasia di anca e gomito.
2. Il protocollo vaccinale può essere aggiornato in ogni momento su suggerimento dei medici veterinari CRI o sulla base di aggiornamenti e conoscenze scientifiche condivise a livello nazionale e internazionale.
3. Le spese sono a carico del Comitato CRI di appartenenza dell'unità cinofila.
4. Il Comitato CRI può stipulare accordi e/o convenzioni con enti, università e/o associazioni professionali di categoria.
5. I dati sanitari dell'animale vanno riportati e mantenuti aggiornati, nel libretto sanitario dello stesso, a cura del proprietario dell'animale.



6. I cani devono essere coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi a carico del comitato di appartenenza della squadra.
7. I cani utilizzati per attività internazionali devono essere provvisti di passaporto veterinario.

Art. 23 – Aspetti Sanitari Volontari

Il personale cinofilo è sottoposto a controlli sanitari annuali, adeguati al tipo di attività che dovrà svolgere.

Art. 24 – Riferimenti ed integrazioni

Ad integrazione del presente regolamento saranno adottati i seguenti documenti attuativi:

- a. **“Linee guida di attivazione ed impiego delle U.C. della CRI”** a cura del settore emergenziale sotto la responsabilità del DNAE; queste regolamentano le politiche di dislocazione territoriale, le logiche di gestione di tutto il settore cinofilo, l'impiego in fase di intervento e tutte le necessità legate agli aspetti organizzativi di natura emergenziale.
- b. **“Schede formative per il soccorso cinofilo” da inserire nel Catalogo dei corsi**, a cura del settore formativo sotto la responsabilità del RNFAE; queste regolamentano le esigenze e i progetti formativi (mantenimenti, verifica, esami, brevetti di operatività, relazioni con università, convegni, workshop...).

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Nell'ambito del presente Regolamento ogni riferimento al Comitato Regionale CRI, al Delegato Regionale Attività di Emergenza e al Referente Tecnico Regionale Unità Cinofile è da intendersi diretto rispettivamente anche ai Referenti Provinciali Unità Cinofile delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, al referente del Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale.
2. Al fine di garantire uniformità nell'ambito normativo, formativo e operativo, ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento è abrogata.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data della sua approvazione.
4. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e disposizioni regolamentari proprie dell'Associazione.

CROCE ROSSA ITALIANA
REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITÀ DELLE UNITÀ CINOFILIE

Revisione 0 dell'11 maggio 2019



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

TAVOLA DELLE REVISIONI

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	11 maggio 2019	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>